In Gazzetta il decreto Mise sui mancati pagamenti delle aziende truffatrici

Aiuti se il credito sfuma

Finanziamenti ai creditori dei debitori imputati

DI CINZIA DE STEFANIS

rrivano finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti da parte di aziende debitrici imputate dei reati di estorsione (articolo 629 cp.), truffa (articolo 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (articolo 641 cp.) e falso in bilancio (articolo 2621 del codice civile). Potranno presentare domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati le pmi che alla data di presentazione della domanda abbiano una situazione di potenziale crisi di liquidità. Queste le novità contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico, datato 7 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2016 n. 290) sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati riconosciuti dalla legge 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016), al fine di ripristinare la liquidità delle pmi vittime di mancati pagamenti. Ma per la presentazione delle domande dobbiamo attendere la pubblicazione della circolare del Mise contenente la modulistica e l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni.

In pillole le regole per ottenere i finanziamenti

- la domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati può essere presentata dalle Pmi che alla data di presentazione della domanda, abbiano una situazione di potenziale crisi di liquidità;
- si considerano in potenziale crisi di liquidità le Pmi che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei «crediti verso clienti» (articolo 2424 lettera c del codice civile);
- il Mise può concedere un finanziamento di importo comunque non superiore a 500.000 euro, a tasso d'interesse pari allo zero per cento e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMEN-TO. A valere sul fondo speciale rotativo del Mise potrà essere concesso alle pmi beneficiarie un finanziamento agevolato:

- di importo non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla pmi beneficiaria nei confronti delle aziende debitrici alla data di presentazione della domanda e non superiore alle capacità di rimborso della stessa pmi beneficiaria;

- di importo comunque non superiore a 500.000 euro;

- regolato a tasso d'interesse pari allo 0%;

- di durata non inferiore

a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;

- avente le caratteristiche di credito privilegiato (articolo 9, comma 5, dlgs n. 123/1998).

Presentazione domande. Le pmi beneficiarie presentano al MiSe le domande di finanziamento agevolato. Ciascuna pmi può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. Il legale rappresentate dell'impresa deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- che la pmi beneficiaria del

finanziamento agevolato è parte offesa in un procedimento penale a carico dell'impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016;

- gli estremi del procedimento penale;

- l'ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla pmi beneficiaria da parte dell'impresa debitrice.

Il MiSe procede, per ogni domanda di finanziamento agevolato, alla verifica della correttezza e della conformità delle dichiarazioni sostitutive presso gli uffici giudiziari competenti.